



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Imperia*

Area III - Legale - Contenzioso – CdS

Imperia, 02.08.2023

Prot. a margine

All'Ufficio di Polizia provinciale

All'Ufficio Legale

PROVINCIA DI IMPERIA

**OGGETTO: trasmissione Decreto prefettizio n. 1959 del 13/12/2002 e n. 24699 del 20/07/2022**

Come da Vs. richiesta qui pervenuta in data 02/08/2023 si trasmettono i decreti autorizzativi come in oggetto.

II DIRIGENTE DELL'AREA III  
Il Viceprefetto aggr.to  
Dott.ssa Maria Grazia Pepe



## Il Prefetto della Provincia di Imperia

Prot. n. 1959/Area P.A.- Circ. e Traff.

RITENUTA la necessità di individuare le strade sulle quali possono essere utilizzati ed installati dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento stabilite dagli artt. 142 e 148 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto sulle medesime, per tasso di incidentalità, condizioni strutturali e plano-altimetriche, nonché di traffico non è possibile effettuare il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico e alla incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

LETTA la deliberazione n. 17 del 20.2.2002 del Consiglio Provinciale, nonché la deliberazione n. 425 del 3.7.2002 della Giunta Provinciale di Imperia con le quali sono state trasferite al demanio provinciale le seguenti strade:

- S.S. n. 1 "Aurelia", dal confine con la provincia di Savona al confine francese (Ponte S. Luigi) esclusa la S.S. n. 1 direzione bivio Latte - Ponte S. Ludovico, che permane di competenza ANAS;
- S.S. n. 548 di Valle Argentina - intero tracciato;
- S.S. n. 453 di Valle Arroscia - intero tracciato in provincia di Imperia.

ACQUISITI i pareri del Compartimento A.N.A.S. di Genova, della Provincia di Imperia-Settore Viabilità, nonché dei Sindaci dei Comuni della Provincia;

VISTO il parere del Comando Sezione Polstrada di Imperia;

VISTO il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con L. 01 agosto 2002, n. 168, con il quale sono state emanate disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, nonché l'art. 4 del medesimo D.L. 20 giugno 2002, n. 121 ;

### D E C R E T A

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 1 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 possono utilizzare ed installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento stabilite dagli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, sulle seguenti strade ricadenti nell'ambito della provincia:

**SS. 28 Colle di Nava**

- > dal Km. 100, Loc. Nava, Comune di Pornassio, al Km. 118 fine galleria Zerbino, Comune di Cesio;
- > dal Km. 131, galleria Madonna degli Angeli, Comune di Chiusavecchia, al Km. 135, bivio Comune di Pontedassio.

**SS. 20 Col di Tenda**

- > dal Km. 134, Loc. Fanghetto, Comune di Olivetta San Michele, al Km. 143, Loc. Trucco, Comune di Ventimiglia;
- > dal Km. 145, Loc. Trucco, Comune di Ventimiglia al Km. 150, Loc. Roverino, Comune di Ventimiglia;

**SS. 1 Aurelia**

- > dal Km. 0, Loc. Ponte San Ludovico, confine di Stato al Km. 1, in Comune di Ventimiglia.

Gli enti proprietari delle strade, in applicazione della L. n. 675/1996, recante disposizioni in materia di trattamento di tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali, dovranno segnalare, con apposita cartellonistica, anche in maniera sintetica, la presenza di impianti di videosorveglianza per il controllo della velocità, nei tratti di strade sopra indicati.

Imperia, li 13 dicembre 2002

IL PREFETTO  
Giuseppe Martelli

83



## *Al Prefetto della Provincia di Imperia*

*Protocollo a margine*

**PREMESSO** che l'art. 4, comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale" attribuisce al Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, la competenza ad individuare le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali di cui al comma 1 dello stesso articolo, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano- altimetriche e di traffico, sulle quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, e sulle quali, di conseguenza, è possibile utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso codice;

**VISTA** la Direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009 concernente misure per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti costituenti le principali cause di incidenti stradali;

**VISTA** la Legge 29 luglio 2010 n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

**VISTA** la Direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 che fornisce indicazioni operative concernenti le "Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del nuovo Codice della strada", prevedendo, tra l'altro, che, ai fini dell'individuazione dei tratti di strada in cui si può consentire il controllo a distanza delle violazioni senza la presenza di operatori di Polizia, venga valutato un complesso di specifici requisiti, attestanti l'elevato tasso di incidentalità e la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata;

**CONSIDERATI**, altresì, gli elementi valutativi che, in accordo alla citata Direttiva, devono essere indicati a supporto delle richieste di installazione avanzate dall'organo di polizia stradale competente per territorio;

**ATTESO** che, ai sensi del citato art. 4, comma 2 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168, occorre il parere, obbligatorio e vincolante, dell'Ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, dal concessionario ai sensi dell'art. 14 comma 3 Cds;

\*\*\*

**VISTO** il proprio provvedimento n. 1959 del 13.12.2002 con il quale è stata autorizzata l'installazione di dispositivi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 Cds nei tratti di strada provinciale ivi specificati;

**VISTO**, altresì, il proprio provvedimento del 15.10.2021 con il quale è stata autorizzata l'installazione di dispositivi tecnici in argomento sulla S.S. "Aurelia bis", al km 003+000 nonché sulla SS. n. 1 Aurelia-Via Madonna della Ruota al km. 679+300;

**ESAMINATA** l'istanza del 6 luglio 2022 con la quale la Polizia Provinciale di Imperia ha chiesto la rettifica del decreto prefettizio in ultimo citato, rappresentando, al riguardo, che il punto di collocazione



## *Il Prefetto della Provincia di Imperia*

del dispositivo sulla S.S. Aurelia bis è stato indicato, per mero errore materiale a partire dalla richiesta di autorizzazione stessa, come corrispondente alla progressiva chilometrica 003+000, in luogo di quella corretta che risulta essere 3+150;

**LETTA** la nota del 14.7.2022 con la quale la Polizia Stradale di questo capoluogo ha confermato che la precisa ubicazione del sistema di controllo della velocità sulla SS 720 (Aurelia bis) corrisponde alla progressiva chilometrica 3+150;

**ACQUISITO**, con nota del 19.7.2022, il parere dell'Autostrada dei Fiori;

**RITENUTO**, pertanto, che occorre procedere a rettificare il decreto del 15.10.2021 nella parte in cui autorizza la collocazione di dispositivi tecnici di rilevamento a distanza della velocità nella strada statale Aurelia bis, al km 003+000;

\*\*\*

**VISTA**, pertanto, l'istanza già proposta, in data 3.6.2020, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, volta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di un rilevatore fisso in modalità automatica di velocità sulla Strada statale Aurelia bis, come indicato nell'istanza di rettifica citata, al km 003+150 direzione Ovest, nel centro abitato del Comune di Sanremo;

**ESAMINATA** la documentazione posta a fondamento della predetta istanza e successivamente integrata con note del 17.2.2021 e del 29.3.2021;

**CONSIDERATO** che il tratto stradale in argomento è classificato come "*strada extraurbana secondaria di tipo B*" che, attraversando un centro abitato, rientra nella categoria "D";

**TENUTO CONTO** che la Società Autostrada dei Fiori S.p.a., in data 28.7.2020, ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta in argomento;

**OSSERVATO** che il Comando Polizia Stradale di Imperia, all'esito di approfondite valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnici indicati nei sopraccitati indirizzi ministeriali, ha reso parere favorevole all'installazione dei dispositivi di controllo della velocità;

\*\*\*

**FERMO**, altresì, quanto già autorizzato con decreto del 15.10.2021 in ordine alla richiesta formulata in data 1.12.2020 da parte del Comando Polizia Locale di Bordighera con riferimento alla **SS. n. 1 Aurelia- Via Madonna della Ruota al km. 679+300**;

**RIBADITO**, al riguardo, che il tratto stradale in argomento, fuori dal centro abitato, è classificato come "*strada extraurbana di tipo C*";

**RICHIAMATA** la nota del 18.1.2021 con la quale il Comando Polizia Stradale di Imperia ha reso parere favorevole, ai sensi del citato art. 4 del Dl. 20.6.2002 n. 21, in merito alla richiesta in argomento;

**RICHIAMATO** il parere favorevole espresso dall'ANAS con nota del 26.6.2021;

\*\*\*



## *Il Prefetto della Provincia di Imperia*

**ACCLARATO** che, con riferimento alle tipologie di strade oggetto di entrambe le istanze, ai fini dell'installazione dei dispositivi di controllo delle infrazioni in argomento, sussiste la competenza prefettizia, ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche nella Legge 1.8.2002 n.168;

**LETTO** il comma secondo del predetto art. 4 che dispone che *“Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo”.*

### **DECRETA**

**In rettifica del decreto prefettizio del 15.10.2021**, ai fini della compiuta attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 168/2002 e delle direttive del Ministro dell'Interno del 14 agosto 2009 e del 21 luglio 2017, è consentita l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del vigente Codice della strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S., sulle seguenti strade classificate come extraurbane secondarie, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) e d) , C.d.S.:

1. **S.S. “Aurelia bis”, al km 3+150, direzione Ovest, nel centro abitato del Comune di Sanremo;**
2. **SS. n. 1 Aurelia- Via Madonna della Ruota al km. 679+300**

Ai fini della legittimità dell'accertamento, in accordo con quanto previsto dall'art. 142, comma 6 bis del C.d.S, nei tratti di strada individuati con il presente provvedimento, i servizi di controllo della velocità dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) **Ogni punto di rilevamento (fisso o mobile) dovrà essere segnalato e reso visibile** secondo le indicazioni fornite dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 21/7/2017. La segnaletica dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche prescritte negli stessi provvedimenti. Parimenti è richiamato il rispetto delle prescrizioni relative alla tutela della riservatezza personale attraverso le riprese ed i fotogrammi degli strumenti elettronici.
- 2) **Le postazioni (fisse o mobili) – e la relativa segnaletica – dovranno essere posizionate in modo che l'utenza possa averne la percezione visiva con adeguato anticipo**. Dovranno, pertanto, essere libere da ostacoli di ogni tipo che ne impediscano la corretta e tempestiva visuale. Le postazioni fisse dovranno essere conformi alle caratteristiche previste dalla citata Direttiva del Ministro dell'Interno.



## *Al Prefetto della Provincia di Imperia*

- 3) L'installazione di nuove postazioni fisse dovrà essere previamente comunicata alla Prefettura ed alla Sezione Polizia Stradale, per la verifica della rispondenza, da parte della stessa Sezione, della stessa ai criteri surrichiamati.
- 4) Ai sensi dell'art. 25, comma 2°, della legge n. 120/2010, **le postazioni di controllo della velocità, fuori dei centri abitati, non potranno essere utilizzate - o installate - ad una distanza inferiore ad un chilometro dall'ultimo segnale che impone il limite di velocità.**

La Sezione Polizia Stradale di Imperia verificherà che i sistemi di controllo della velocità siano correttamente installati ed adeguatamente segnalati secondo le previsioni normative succitate e conformemente alle direttive impartite con il presente decreto.

Il presente decreto integra il provvedimento prot.1959 del 13.12.2002 e sostituisce il decreto del 15.10.2021.

Copia del presente atto sarà notificata agli Enti richiedenti al fine della attuazione di quanto disposto, nonché agli Organi di Polizia per opportuna informazione.

Imperia, 20 luglio 2022

IL PREFETTO  
Nanei

MGP

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IMPERIA, LI 24/07/2022

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005 (C.A.D.).*

*La riproduzione a stampa del presente documento è copia analogica, ai sensi degli articoli 3 bis, comma 4 bis e 23 del soprarichiamato D. Lgs. 82/2005, dell'originale firmato digitalmente, predisposto e conservato presso la Prefettura UTG di Imperia, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del citato decreto.*